



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Già Provincia Regionale di Enna

STATUTO

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. ____ del _____ su proposta del Consiglio (Deliberazione n. 19 del 06 luglio 2026), ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 04/08/2015.

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Principi Generali
- Art. 2 Territorio
- Art. 3 Sede, stemma e gonfolone
- Art. 4 Albo Pretorio
- Art. 5 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà
- Art. 6 Modalità di gestione dei servizi
- Art. 7 Accordi di programma
- Art. 8 Conferenza dei Servizi
- Art. 9 Strutture immobiliari
- Art. 10 Stranieri residenti
- Art. 11 Cittadini diversamente abili

Titolo II - Funzioni Amministrative

- Art. 12 Servizi sociali e culturali
- Art. 13 Sviluppo economico
- Art. 14 Sviluppo turistico
- Art. 15 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente
- Art. 16 Altre funzioni

Titolo III - Organizzazione Istituzionale - Capo I

- Art. 17 Organi del Libero Consorzio
- Art. 18 Imparzialità amministrativa

Capo II - Gli Organi di Governo

- Art. 19 Il Presidente
- Art. 20 Funzioni del Presidente
- Art. 21 Il Presidente capo dell'Amministrazione
- Art. 22 Il Vicepresidente
- Art. 23 Deleghe Presidenziali
- Art. 24 Collegialità
- Art. 25 Il Presidente organo esecutivo di governo
- Art. 26 Funzione del Presidente quale Presidente del Consiglio
- Art. 27 Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Capo III - Il Consiglio

- Art. 28 Il Consiglio del Libero Consorzio
- Art. 29 I Consiglieri
- Art. 30 Prerogative dei Consiglieri
- Art. 31 Modalità di convocazione del Consiglio

- Art. 32 Numero Legale
- Art. 33 Pubblicità delle sedute
- Art. 34 Costituzione dei Gruppi
- Art. 35 Commissioni Permanenti

Capo IV - L'Assemblea

- Art. 36 L'Assemblea del Libero Consorzio Comunale

Capo V – Durata e cessazione degli organi

- Art. 37 Durata e decadenza

Titolo IV – Organizzazione Burocratica

- Art. 38 Principi generali
- Art. 39 Autonomia amministrativa
- Art. 40 Ordinamento degli uffici e sportelli decentrati
- Art. 41 Il Segretario Generale
- Art. 42 Il Direttore Generale
- Art. 43 Il Vice Segretario Generale
- Art. 44 I Dirigenti
- Art. 45 Responsabilità dei Dirigenti
- Art. 46 Il Personale
- Art. 47 Controlli Interni

Titolo V – Partecipazione Popolare

- Art. 48 Referendum
- Art. 49 Referendum abrogativo
- Art. 50 Limiti d'ammissibilità
- Art. 51 Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità
- Art. 52 Referendum consultivo
- Art. 53 Iniziativa popolare
- Art. 54 Ammissibilità dell'iniziativa popolare
- Art. 55 Azione popolare

Titolo VI - Finanze e bilancio

- Art. 56 Ordinamento Finanziario
- Art. 57 Finanza locale del Libero Consorzio
- Art. 58 Ordinamento Contabile
- Art. 59 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 60 Demanio e Patrimonio

Titolo VII - Norme finali

- Art. 61 Prescrizioni statutarie
- Art. 62 Modifiche allo Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi Generali

1. A norma della L.R. del 24 marzo 2014 n. 8 e della L.R. 4 agosto 2015 n. 15, è istituito il Libero Consorzio Comunale di Enna.
2. Il Libero Consorzio comunale di Enna è un ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le norme della Costituzione, delle leggi statali e regionali, in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti.
3. Il Libero Consorzio comunale, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità che la costituiscono, curandone gli interessi e promuovendone e coordinandone lo sviluppo civile, sociale ed economico.
4. Il Libero Consorzio informa la propria organizzazione e attività ai principi di partecipazione democratica, di imparzialità, buon andamento, trasparenza delle decisioni e degli atti, e semplificazione delle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficacia dei servizi.
5. Il Libero Consorzio considera la trasparenza strumento necessario per rendere concreti ed attuali i valori costituzionali dell'imparzialità, onestà e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità; a tal fine assicura la conoscibilità dei documenti ed informazioni in suo possesso, cui è tenuta per legge, attraverso il proprio sito istituzionale sulla rete internet, riconoscendo a chiunque attraverso l'accesso civico (semplice o generalizzato) di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).
6. Ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono anche pubblicati i dati relativi agli amministratori.
7. Il Libero Consorzio si impegna, altresì, ad integrare, nell'ambito delle azioni anticorruzione, le informazioni disponibili sull'attività amministrativa, seppure non obbligatorie per legge, attribuendo alla trasparenza un ruolo essenziale, sia per favorire la partecipazione, ma soprattutto quale principale mezzo per il contrasto alla corruzione.
8. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti sull'attività degli organi elettivi, degli uffici e della dirigenza degli stessi.

9. Il Libero Consorzio aderisce ai principi di solidarietà e della cooperazione internazionale e nell'aspirazione ad una società multietnica e multiculturale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari.

10. Si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità del Libero Consorzio; promuove e realizza politiche di accoglienza e del rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.

11. Riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

12. Il Libero Consorzio agisce per l'equilibrio di entrambi i generi nei suoi organi di governo e nell'accesso negli organi di amministrazione delle società partecipate.

13. Il Libero Consorzio informa la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale.

14. Il Libero Consorzio assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2 -Territorio

1. Il Libero Consorzio Comunale di Enna, esteso su una superficie di 2.575 Km², è costituito dall'aggregazione dei seguenti 20 comuni: Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa.

2. Il Libero Consorzio Comunale ha per capoluogo la città di Enna.

3. Il territorio del Libero Consorzio, situato nella parte centrale della Sicilia, è costituito prevalentemente da rilievi montani e collinari. Il territorio provinciale è ricco di siti di valenza storico-archeologica e paesaggistica.

4. Il Libero Consorzio conta numerose aree naturalistiche di rilevante valore ambientale.

Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Libero Consorzio Comunale è Enna, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 2 dove ha sede anche il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio.

2. Lo stemma dell'Ente è così costituito: *“D'azzurro alla dea Cerere maestosa e affabile, con la tunica di argento e la sovrattunica di rosso, il viso e le mani di carnagione, capelluto di oro; coronata di spighe d'oro; essa regge: con la mano destra la lampada utilizzata per la disperata ricerca della figlia Proserpina (rapita dal dio degli inferi Plutone), con la mano sinistra il grano assieme ad altri frutti della terra; sostenuta da esiguo basamento di argento”*.

3. Il gonfalone del Libero Consorzio si identifica con *“Drappo di colore azzurro bordato, in basso, da filetto colore oro, caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione, centrata, in oro, Provincia di Enna”*.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. La pubblicazione di tutti gli atti, avvisi, previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai regolamenti, avviene sul sito istituzionale dell'Ente, on-line.

2. La pubblicazione dei provvedimenti avviene sull'Albo Pretorio on-line, in apposita sezione del sito.

3. La pubblicazione garantisce l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.

5. L'Ente promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo da parte di chiunque.

Art. 5 - Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà

1. Il Libero Consorzio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma pluriennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare in rapporto alle risorse finanziarie disponibili o comunque acquisibili.

2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

3. I programmi possono essere definiti anche attraverso forme di democratica partecipata con il coinvolgimento dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

4. Nell'ambito dei rapporti con i comuni, il Libero Consorzio Comunale promuove forme stabili di collaborazione istituzionale con i Comuni del territorio mediante conferenze tematiche, consultazioni preventive e strumenti di coordinamento su piani, programmi e interventi di area vasta e garantisce con l'impiego di proprie risorse umane e strutturali, la

promozione di occasioni di sviluppo socio-economiche del territorio del Libero Consorzio.

Art. 6 - Modalità di gestione dei servizi

1. Il Libero Consorzio Comunale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
2. In armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.
3. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
4. Può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per l'esercizio dei servizi sociali dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio del Libero Consorzio Comunale, e di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
5. Può ricorrere, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, *project financing*, partecipazione a s.p.a., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
6. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale procederà all'adozione di un regolamento per disciplinare la gestione dei servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
7. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, il Libero Consorzio Comunale, insieme alla Regione ed ai Comuni, promuove l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 7 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Liberi Consorzi Comunali, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di

intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente del Libero Consorzio Comunale convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente del Libero Consorzio Comunale ed è pubblicato nelle forme previste per legge. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Qualora comporti spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell'accordo.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente del Libero Consorzio Comunale o suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Le superiori norme saranno modificate da eventuali successive disposizioni normative di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 8 - Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi del Libero Consorzio Comunale è disciplinata dagli artt. 17 e segg. della Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 e s.m.i.

Art. 9 - Strutture immobiliari

1. Il Libero Consorzio Comunale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni, mediante appositi accordi, disciplina l'utilizzo delle proprie strutture immobiliari a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa.

Il Libero Consorzio Comunale può disciplinare in apposito regolamento forme di intervento in favore di strutture destinate alla fruizione congiunta di più Comuni.

Art. 10 - Stranieri residenti

1. Il Libero Consorzio Comunale promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività.
2. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 - Cittadini diversamente abili

1. Il Libero Consorzio Comunale definisce, con apposito regolamento, le modalità di partecipazione alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità.
2. Il Libero Consorzio informa la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali nella propria circoscrizione territoriale.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12 - Servizi sociali e culturali

1. Il Libero Consorzio Comunale relativamente alle attività ed ai servizi sociali provvede, ai sensi dell'art. 2 lett. h) della L.R. n. 15/2015, all'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità in particolare:
 - a) all'assistenza ai non vedenti ed a sordomuti rieducabili di cui all'art.12 della legge regionale n. 33/91;
 - b) alla realizzazione di strutture e servizi sociali assistenziali di interesse sovracomunale anche in favore dei portatori di handicaps psichici e neuromotori utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
 - c) alla stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato, gli istituti di riabilitazione, gli enti assistenziali interesse sovracomunale (che non abbiano fine di lucro ed operino nel territorio) al fine di favorire una reale integrazione nel tessuto sociale dei disabili;
 - d) all'istituzione dell'albo delle associazioni di volontariato in modo da conoscere, censire e sostenere il loro lavoro, ritenendolo estremamente utile e proficuo per la realtà del Libero Consorzio.
2. Il Libero Consorzio Comunale relativamente alle attività e ai servizi culturali, provvede in

particolare:

- a) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
- b) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio della cultura e dell'informazione;
- c) alla promozione ed attuazione, di iniziative ed attività di formazione professionale realizzando in strutture per la formazione professionale;
- d) alla individuazione e censimento dei beni culturali, archeologici paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, ambientali e delle risorse idriche e minerarie ricadenti nel territorio del Libero Consorzio;
- e) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 secondo e terzo comma della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80;
- f) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, sociali, culturali, sportive e di spettacolo di interesse territoriale o di valenza nazionale;
- g) alla creazione di servizi sovracomunali in favore della valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche del Libero Consorzio, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;
- h) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;
- i) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport ed il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente od in concessione;
- l) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani;
- m) al sostegno ed allo sviluppo dei Consorzi Universitari presenti nel territorio, nonché degli enti culturali già sostenuti dall'ex Provincia.

Art. 13 - Sviluppo economico

1. Il Libero Consorzio Comunale promuove tutte le iniziative e sostiene tutte le attività che, in qualsiasi settore, mostrino di essere in grado di incidere, in positivo, su processi di sviluppo e risultino capaci di imprimere impulsi significativi di crescita all'economica del territorio.
2. Il Libero Consorzio Comunale promuove e sostiene tutte le iniziative e i programmi, anche infrastrutturali, finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura quale settore

primario dello sviluppo economico e dei settori collegati, in sintonia con le politiche di sviluppo integrato e sostenibile dell'Unione Europea.

3. Il Libero Consorzio Comunale, per lo sviluppo economico, provvede, inoltre:

- a) alla tutela, valorizzazione e promozione di forme di sostegno all'agricoltura con particolare riguardo all'agricoltura biologica;
- b) favorire iniziative atte allo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato, in accordo e collaborazione con associazioni di categoria e con altri enti economici e locali;
- c) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
- d) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- e) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
- f) ad istituire servizi di informazione automatizzati sul mondo del lavoro e sulla normativa della Comunità economica europea.

Art. 14 - Sviluppo turistico

1. Il Libero Consorzio Comunale, anche nell'ambito della diffusione di una sempre più ampia conoscenza del patrimonio artistico culturale e paesaggistico dell'area vasta, promuove lo sviluppo turistico del territorio, incentivando la presenza delle strutture ricettive ed intervenendo, con mezzi appropriati, anche di natura finanziaria, a sostegno della valorizzazione turistica dei singoli comuni appartenenti all'area vasta e per iniziative di carattere sovracomunale.

Art. 15 - Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente

1. Il Libero Consorzio Comunale provvede alla pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento.

2. Provvede alla pianificazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi e infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, con le modalità di cui all'art. 34 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

3. Adotta ed aggiorna annualmente un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e di coordinamento per l'esercizio di funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione.

4. Predisporre il Piano Territoriale Consortile (P.T.C.) che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile. Il P.T.C. indica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

- a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche;
- b) la localizzazione dei servizi e delle attività ;
- c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
- d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.

5. Il Libero Consorzio Comunale struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio provinciale.

6. Il Libero Consorzio Comunale, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le vie rurali di interesse comunale.

7. È titolare di funzioni in materia di mobilità e viabilità nel territorio provinciale, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito provinciale;

8. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.

9. Organizza servizi di trasporto locale interurbano, in coerenza con la programmazione regionale si occupa di autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato.

10. Riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità e a tal fine condiziona i propri interventi sul territorio e sostiene interventi e progetti di recupero e conservazione ambientale e naturale, delle biotecnologie e della bioedilizia.

11. Opera per assicurare un'adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.

12. Orienta la propria azione ad un'attiva tutela della qualità dell'ambiente della comunità

provinciale e, inoltre, al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare i bisogni del territorio.

13. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, nelle materie di propria competenza, finalizzandoli anche al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, a supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.

14. Provvede alla protezione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e delle attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante interventi di risparmio energetico e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

15. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

16. Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.

Art. 16 - Altre funzioni

1. Il Libero Consorzio Comunale promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito consortile. Provvede alla raccolta ed elaborazione dati nonché all'assistenza tecnico-amministrativa degli enti locali.

2. Il Libero Consorzio Comunale promuove un utilizzo etico e ragionevole dell'Intelligenza Artificiale, riconoscendone il potenziale e le valide opportunità di efficientamento dell'attività amministrativa, garantendo che ogni processo adottato tramite l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia comprensibile e tracciabile.

3. Partecipa direttamente alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati al Libero Consorzio Comunale.

5. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

TITOLO III

CAPO I

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 17 - Organi del Libero Consorzio

1. Sono organi di governo del Libero Consorzio: il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Gli amministratori di cui al comma 1, nell'esercizio del loro mandato antepongono l'interesse primario del Libero Consorzio Comunale di Enna a quello dei Comuni e degli

altri Enti presso i quali esplicano funzioni di amministrazione attiva.

3. Sono organi di gestione il Segretario Generale e i dirigenti.

Art. 18 - Imparzialità amministrativa

1. Gli amministratori di cui all'art. 17, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono improntare il proprio comportamento ai principi di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle gestionali proprie dei dirigenti.

2. Agli stessi è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, o istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte dell'Ente.

3. Il Presidente del Libero Consorzio, i componenti del Consiglio e i componenti dell'Assemblea dei Sindaci hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione, alla votazione, all'adozione e/o all'approvazione di delibere riguardanti interessi propri - ad eccezione dei casi in cui si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto del provvedimento e specifici interessi dell'amministratore - o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi agli stessi.

4. Nei casi in cui sussista il superiore conflitto di interessi, gli amministratori devono allontanarsi dall'aula, durante la trattazione degli affari.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, gli atti di competenza del Presidente sono assunti dal Vicepresidente.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, in ordine al conflitto di interessi, si applicano anche al Segretario ed ai Dirigenti

7. Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme di cui al Titolo II, Capo 2, della L.R. 23.12.2000 , n. 30 e ss.mm.ii., in quanto applicabile e conformemente alle prescrizioni della L.R. N. 15/2015 e s.m.i.

CAPO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 19- Il Presidente

1. Il Presidente del Libero Consorzio è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, lo rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo.

2. Il Presidente è eletto secondo le modalità prescritte dall'art. 18 della L.R. n.15/2015 e

Art. 20 - Funzioni del Presidente

1. Al Presidente, in qualità di organo responsabile del Libero Consorzio, competono le funzioni di:

- a) Capo dell'Amministrazione
- b) Organo esecutivo dell'Ente
- c) Presidente del Consiglio
- d) Presidente dell'Assemblea dei sindaci.

Art. 21 - Il Presidente Capo dell'Amministrazione

1. Il Presidente quale Capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente, è l'organo responsabile del Libero Consorzio e, in quanto tale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, lo rappresenta a ogni effetto di legge, mantiene l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo ed assicura la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Presidente entro tre mesi dall'elezione presenta al Consiglio del Libero Consorzio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Presidente ogni sei mesi presenta al Consiglio del Libero Consorzio Comunale una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.

2. Il Presidente del Libero Consorzio quale Capo dell'Ente:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
- c) nomina e revoca il Vicepresidente, scelto tra i consiglieri del Libero Consorzio, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone immediata comunicazione al Consiglio;
- d) può assegnare deleghe ai consiglieri, nel rispetto del principio della collegialità, secondo le modalità ed i limiti stabiliti nell'articolo 23;
- e) firma gli atti generali ed amministrativi esterni non di competenza dei Dirigenti, e quelli aventi contenuto discrezionale non espressamente attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, agli organi burocratici;
- f) nomina e revoca il Segretario Generale dell'Ente, nei termini di legge;
- g) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, provvede alla individuazione del fabbisogno di posti a tempo determinato di dirigenti e alta specializzazione, conferendo i

relativi incarichi, secondo le modalità previste dall'art.110 del Dlgs. n.267/200 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

h) Impartisce al Segretario Generale e ai Dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e la sua gestione, indicando criteri generali e priorità;

i) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione;

l) approva il Piano Integrato di attività e Organizzazione – PIAO;

m) nomina, designa, e revoca :

- i rappresentanti del Libero Consorzio negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o, comunque, rispetto ai quali al Libero Consorzio è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.);
- il Gestore Antiriciclaggio (G.A.R.), responsabile del sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD), in ossequio a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

n) autorizza, di volta, in volta, l'uso del gonfalone in manifestazioni nazionali, regionali o locali e autorizza il patrocinio dell'Ente a manifestazioni ritenute meritevoli di interesse pubblico;

o) stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi, protocolli, comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture dell'Ente;

p) esercita le competenze e compie gli atti attribuitigli dalla legge in materia di conferenza dei servizi e accordi di programma;

q) sottoscrive atti di gemellaggio e di amicizia;

r) indice i referendum del Libero Consorzio;

s) risponde direttamente, o attraverso i consiglieri dallo stesso delegati, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata, nei termini del Regolamento, dai Consiglieri.

3. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e di avvalersi di specifiche e comprovate professionalità non disponibili all'interno della dotazione organica dell'ente, il Presidente del Libero Consorzio Comunale può conferire, a tempo determinato, incarichi di collaborazione esterna e di consulenza.

Tali incarichi sono volti all'espletamento di attività di studio, ricerca, consulenza o

collaborazione connesse con le materie di competenza del Libero Consorzio Comunale e per le quali sia richiesta una comprovata e documentata specializzazione.

Gli incarichi di cui al presente comma non costituiscono rapporto di pubblico impiego e non danno luogo ad alcun diritto o aspettativa in merito all'assunzione nell'organico dell'ente.

Il numero di collaboratori e consulenti non può superare le due unità e il relativo compenso viene determinato nel rispetto dei limiti di spesa e delle disponibilità di bilancio, tenendo conto della complessità delle attività da svolgere e della popolazione residente nel territorio del Libero Consorzio e non può in ogni caso superare il 50% del compenso spettante ai dirigenti di prima nomina.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale relaziona annualmente al Consiglio del Libero Consorzio sull'attività svolta dai collaboratori e consulenti nominati e sui risultati conseguiti.

Per il conferimento degli incarichi si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, nonché le vigenti normative regionali e statali in materia di trasparenza, pubblicità e limitazione degli incarichi.

Gli incarichi non possono in ogni caso avere durata superiore al mandato del Presidente che li ha conferiti.

4. I provvedimenti del Presidente assumono la forma di determinazioni.

5. I provvedimenti presidenziali sono sottoposti ai pareri previsti dalla legge. Qualora il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente comma, deve darne adeguata motivazione.

6. I provvedimenti del Presidente sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sono immediatamente esecutivi.

Art. 22 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio del Libero Consorzio.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa complessiva e svolge le attività espressamente delegategli dal Presidente.

3. Esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica per dimissioni, quando la sua nomina sia revocata dal Presidente e contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decadenza del

Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente sino a elezioni del nuovo Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età.

Art. 23 - Deleghe presidenziali

1. Il Presidente può assegnare deleghe ai Consiglieri del Libero Consorzio, nel rispetto del principio di collegialità e della rappresentanza di genere.

2. Il numero di deleghe assegnabili non può essere superiore a sei, in relazione alle esigenze giuridico – amministrative del Presidente.

3. L'atto di delega riveste la forma scritta e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente.

4. Sia l'atto di delega che la revoca della stessa, vanno comunicati al Consiglio.

5. La delega può avere ad oggetto materie specifiche o ambiti tematici inerenti a materie di competenza del Libero Consorzio, e mira a fornire supporto e collaborazione al Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, e non ha rilevanza esterna.

6. Salvo il caso in cui il Vice Presidente eserciti le funzioni per impedimento del Presidente, i titolari di delega devono conformarsi alla volontà espressa dal Presidente.

7. Gli stessi hanno la facoltà di proporre al Presidente l'adozione di provvedimenti nelle rispettive materie oggetto di delega.

8. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale in ordine all'adozione o meno del provvedimento.

9. Può conferire deleghe di rappresentanza istituzionale anche a Dirigente di sua fiducia.

Art. 24 - Collegialità

1. Il Vice Presidente ed i consiglieri titolari di deleghe, prestano la loro collaborazione al Presidente nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, con spirito collegiale, nel rispetto dei vincoli imposti dalla programmazione operativa, collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'utenza.

2. Al fine di dare piena attuazione al principio di collegialità, il Presidente ed i Consiglieri delegati, si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono essere chiamati a partecipare il Segretario Generale, i dirigenti ed i responsabili dei servizi interessati, su convocazione del Presidente, che le presiede.

Art. 25 - Il Presidente organo esecutivo di governo

1. Il Presidente è organo esecutivo e di governo dell'Ente, e attua gli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio.
2. È competente ad adottare gli atti a contenuto non meramente gestionale, non espressamente riservati al Consiglio, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
3. A titolo esemplificativo, competono al Presidente quale organo esecutivo e di governo:
 - a) l'approvazione del Piano integrato di Attività e Organizzazione - PIAO;
 - b) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) gli atti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - d) compiti di pianificazione in materia di assunzioni;
 - e) l'approvazione degli schemi di bilancio di previsione, pluriennali e consuntivo, e le relative variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, da sottoporre al Consiglio;
 - f) l'approvazione del P.E.G.;
 - f) la destinazione del fondo di riserva;
 - g) l'approvazione della relazione conclusiva al piano delle performance;
 - h) l'approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche, dei lavori pubblici, e degli investimenti; da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - i) la promozione e la resistenza alle liti e l'esercizio del potere in materia di transazioni, procedimenti giudiziari e costituzione in giudizio;
 - l) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 - Funzioni del Presidente quale Presidente del Consiglio

1. Spetta al Presidente:
 - a) fissare la data delle riunioni del Consiglio;
 - b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai consiglieri secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento;
 - c) convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio;
 - d) aprire, dirigere, coordinare e dichiarare chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclamare la volontà consiliare;
 - e) esercitare i poteri di polizia delle adunanze consiliari;
 - f) sottoscrivere, insieme al Segretario, le deliberazioni e gli atti consiliari.
2. Il Presidente, nell'adempimento delle sue funzioni, contribuisce al buon andamento dell'attività amministrativa del Libero Consorzio e assicura che i lavori del Consiglio avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni consigliere. Il Presidente ha

inoltre facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare l'accesso del pubblico alle stesse.

3. Il Presidente, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, raccordandosi con il Segretario Generale e con il Dirigente competente per materia, delle strutture operative che, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono preposte a supportare il Consiglio e la Presidenza dello stesso.

4. Il Regolamento del Consiglio individua le altre attribuzioni di competenza del Presidente del Libero Consorzio in qualità di Presidente del Consiglio.

Art. 27 - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

1. Spettano al Presidente del Libero Consorzio quale Presidente dell'Assemblea dei Sindaci le competenze che egli esercita quale presidente del Consiglio, ove compatibili.

CAPO III IL CONSIGLIO

Art. 28 - Il Consiglio del Libero Consorzio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Libero Consorzio. L'elezione del Consiglio, la composizione, lo status dei Consiglieri, la durata in carica e le attribuzioni sono disciplinati dalla Legge Regionale.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulla stessa il controllo politico-amministrativo, al fine da assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegue gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento di programmazione.

3. Il funzionamento del consiglio si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione, secondo specifico regolamento a cui si rinvia.

4. Ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 15/2015, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, i consuntivi e i bilanci pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

5. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza qualificata, approva, altresì:

- a) i regolamenti dell'Ente ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- b) gli statuti degli organismi partecipati e delle aziende speciali;
- c) gli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa;
- d) i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, le variazioni e gli storni di bilancio, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- e) le convenzioni con i Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito del Libero Consorzio;
- g) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'Ente a società di capitali nei casi previsti dalla legge;
- h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al Libero Consorzio di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) contrazione di mutui, ad eccezione di quelli previsti in atti fondamentali del Consiglio, emissione di prestiti ed obbligazioni;
- n) riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- o) ogni altro atto che le leggi assegnano espressamente alla competenza consiliare, essendo la competenza del Consiglio inderogabile, esclusiva e tassativa.
- p) propone all'Assemblea lo Statuto e le sue modifiche.

Art. 29 - I Consiglieri

1. L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito; restano a carico del Libero Consorzio gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi al rimborso delle spese ed ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità del Libero Consorzio, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto ed esercitano le attività politico amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo il numero

e modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente deve inserire all'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.

Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di avere dagli uffici dell'Ente nonché dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, nonché visionare ed ottenere copia di documenti, necessari all'esercizio del mandato, osservando il segreto di ufficio.
4. I Consiglieri sono responsabili dell'utilizzo a fini diversi dall'espletamento del mandato delle informazioni e delle notizie acquisite in ragione del proprio status.
5. Hanno diritto di far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio.
6. Di ricevere adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 31 - Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai Consiglieri o agli stessi attribuito dall'Ente.
2. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente, può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
3. La consegna degli avvisi deve sempre risultare dalla ricevuta di avvenuta consegna.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza.
5. Nel caso di aggiornamento della seduta per deliberazione del Consiglio, l'avviso va diramato ai soli Consiglieri assenti al momento della deliberazione di aggiornamento.

Art. 32 - Numero Legale

1. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e gli atti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata. Gli astenuti si computano nel numero legale per la validità della seduta e si considerano presenti ai fini del quorum previsto per la votazione
2. La mancanza del numero legale, anche ad inizio seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga, o durante lo svolgimento degli stessi venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei componenti in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di un terzo, si computano con arrotondamento all'unità superiore. La seduta di prosecuzione termina con l'esaurimento dell'ordine del giorno o per il successivo venir meno del numero legale.
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 33 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede del Libero Consorzio e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del Presidente del Consiglio .
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze, sia ordinarie che urgenti, è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio.
4. È in facoltà del Presidente del Consiglio autorizzare le riprese televisive delle sedute.
5. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio del Libero Consorzio.

Art. 34 - Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri del Libero Consorzio si costituiscono in gruppi composti da almeno due unità.
2. Un gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere solo se aderente a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali.
3. I gruppi, per l'espletamento delle loro funzioni, godono della disponibilità di locali, personale e servizi, in proporzione alla consistenza numerica, secondo le modalità fissate

nel regolamento del funzionamento del Consiglio.

Art. 35- Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire, nel proprio seno, Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti, qualora istituite, formate da Consiglieri del Libero Consorzio in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica del Consiglio, assicurando la rappresentanza dei gruppi consiliari.
3. I pareri delle commissioni sono obbligatori e non vincolanti in tutte le materie di competenza del consiglio.
4. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione, il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza, nei termini previsti dal regolamento.
5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Alle commissioni può essere assegnata dal consiglio la funzione di redigere atti da sottoporre al consiglio medesimo sulla base di sue indicazioni.
6. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e disciplina il funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori.

CAPO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 36 - L'Assemblea del Libero Consorzio Comunale

1. L'Assemblea del Libero Consorzio Comunale è l'organo collegiale formato dai Sindaci dei Comuni consociati.
2. All'Assemblea del Libero Consorzio sono attribuite funzioni propositive e consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio, nelle materie di competenza del Libero Consorzio previste dalla legge o dallo statuto, oltre alla funzione di approvare lo Statuto e le sue modifiche.
3. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni compresi nel Libero Consorzio e la metà della popolazione complessivamente residente.
5. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del Libero

Consorzio Comunale, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di Sindaco, dal Vicesindaco e successivamente dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana approvato col L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.

CAPO V

DURATA E CESSAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 37 – Durata e decadenza

1. Il Presidente e il Consiglio del Libero Consorzio durano in carica cinque anni.
2. Nel caso in cui il Presidente del Libero Consorzio si sia dimesso, ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco nel comune di appartenenza, si procede, all'elezione del nuovo Presidente, nei termini previsti dalla legge.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del Libero Consorzio Comunale.
4. I Consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non partecipino a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo, secondo quanto previsto da apposito regolamento. La decadenza è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio, previo accertamento e valutazione delle giustificazioni.
5. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del Libero Consorzio Comunale che sia stato eletto o rieletto Sindaco o Consigliere di un Comune del Libero Consorzio Comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 38 - Principi generali

1. Il Libero Consorzio ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti. L'adozione di ogni provvedimento amministrativo è disposta con l'osservanza dei soli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento.
2. Il procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.

Art. 39 - Autonomia amministrativa

1. Il Libero Consorzio Comunale ha autonomia amministrativa ed organizzativa, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari dell'Ente.
2. Con un apposito regolamento approvato dal Presidente, in conformità agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio, il Libero Consorzio disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Regolamento disciplina gli uffici ed i servizi al fine di assicurare la migliore qualità degli stessi, valorizzando il personale, sviluppando le risorse al proprio interno, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
4. Il Regolamento determina l'organizzazione delle strutture operative addette allo svolgimento delle varie funzioni del Libero Consorzio, secondo la programmazione dell'Amministrazione, nonché la dotazione organica in base alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.
5. Il Regolamento deve prevedere le modalità di accesso ai posti previsti nella dotazione organica, e le procedure relative alla materia concorsuale, nonché le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte del Presidente del Libero Consorzio.

Art. 40 - Ordinamento degli uffici e sportelli decentrati

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Libero Consorzio è ispirato a criteri di responsabilizzazione e coordinamento delle rispettive aree funzionali sulla base di apposito regolamento organico.
2. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Settori, quali aree funzionali di massima dimensione. La responsabilità gestionale di ciascun Settore è attribuita a un Dirigente.
3. I singoli Settori sono ordinati in Servizi e i Servizi in Uffici, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Possono essere previste sedi o sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.

Art. 41 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale del Libero Consorzio è nominato tra coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nel

rispetto delle fasce di appartenenza.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coadiuva l'attività;
- svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché all'adozione di atti normativi;
- verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali, accertandone l'esecuzione conforme da parte dei Dirigenti responsabili;
- esercita le funzioni di controllo interno in linea con le disposizioni regionali, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa;
- dirime i conflitti di competenza tra i Dirigenti;
- adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni per il rispetto del regolamento in materia;
- esercita di norma la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché quelle conferitegli espressamente dal Presidente.

Art. 42 - Il Direttore Generale

1. Il Presidente, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. Il Presidente, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale contestualmente al provvedimento di nomina, impartisce le direttive circa gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente in materia di organizzazione, in materia economico-finanziaria e di gestione dei servizi da assegnare al Direttore Generale ed i poteri di quest'ultimo, fermo rimanendo i poteri del Segretario Generale per le funzioni di garanzia della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che la legge attribuisce al medesimo. Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione di

un piano generale dei servizi comprensivo delle proposte di organizzazione e di gestione degli stessi, nonché del piano dettagliato degli obiettivi, come presupposto del sistema di controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto, coordinando l'attività propositiva dei Dirigenti.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

4. Il Presidente può conferire l'incarico di Direttore Generale al Segretario Generale dell'Ente.

Art. 43 - Il Vice Segretario Generale

1. Il Presidente del Libero Consorzio secondo le norme del regolamento degli uffici e dei servizi, può attribuire le funzioni di Vice Segretario Generale ad uno dei dirigenti di strutture amministrative dell'Ente che risulti in possesso dei requisiti di accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 44 - I Dirigenti

1. Ai Dirigenti del Libero Consorzio spetta il compito di funzioni attribuite dalla legge, nonché la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi.

2. A tal fine dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive del Presidente.

3. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati all'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

4. Il Presidente provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza. In conformità alla programmazione del fabbisogno di personale, per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle articolazioni di massima dimensione nella struttura organizzativa dell'Ente, il Libero Consorzio Comunale può ricorrere ad assunzioni di personale di qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Con l'apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 45 - Responsabilità dei Dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, del raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dal Presidente, della correttezza amministrativa e della efficienza amministrativa delle unità organizzative cui sono preposti.

2. Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa contrattuale nazionale ed integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti.

Art. 46 - Il personale

1. L'organizzazione del personale dipendente, la disciplina dello status giuridico ed economico, nonché l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e delle relative procedure concorsuali esterne ed interne, sono disposte da apposito regolamento.

2. È costituito l'ufficio di supporto all'attività di indirizzo e controllo, posto alle dirette dipendenze del Presidente del Libero Consorzio ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267 del 2000, come recepito nell'ordinamento regionale siciliano.

3. Possono far parte dell'Ufficio dipendenti dell'Ente o collaboratori esterni, nominati dal Presidente del Libero Consorzio su base fiduciaria ed assunti con contratto a tempo determinato purchè l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267 del 2000 e, comunque, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

4. Il trattamento economico per i collaboratori esterni, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento del Presidente, in sostituzione del trattamento accessorio, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale in relazione alle specifiche competenze.

5. I contratti di cui al comma 4 sono stipulati al di fuori della dotazione organica.

Art. 47 - Controlli Interni

1. La struttura organizzativa preposta ai controlli interni dell'Ente è costituita dal Segretario Generale, che ne assume la direzione, e dall'Ufficio controlli interni che è responsabile dei controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile, strategico e di gestione, secondo

le previsioni di apposito regolamento a cui si rinvia.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 - Referendum

1. Il Libero Consorzio Comunale di Enna, favorisce il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 6 marzo 1986 n.9, mediante referendum abrogativi e consultivi.
2. I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione saranno fissati da apposito regolamento.

Art. 49 - Referendum abrogativo

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi del Consiglio quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni consorziati o da almeno tre Consigli Comunali dei Comuni consorziati.
2. Il referendum è ammesso sugli atti deliberativi di interesse generale.

Art. 50 - Limiti d'ammissibilità

1. Non può essere richiesto il referendum su provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, nonché su quelli concernenti il personale del Libero Consorzio Comunale.
2. E' altresì inammissibile il referendum su atti regolamentari interni espressione d'autonomia del Consiglio e sui provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi, alle delibere di bilancio e nelle materie di esclusiva competenza dello Stato e della Regione.

Art. 51 - Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità

1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui si intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla presidenza del Libero Consorzio Comunale e sull'ammissibilità della stessa si pronuncia il Consiglio che, in caso di accoglimento, assume le conseguenti decisioni.
2. Il giudizio di ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura.

Art. 52 - Referendum consultivo

1. Il Consiglio , prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi. Sulle materie attribuite alla competenza del Libero Consorzio, il Consiglio nel rispetto delle procedure previste dal regolamento, può indire referendum consultivi anche limitatamente alle categorie interessate al provvedimento. Possono essere sottoposti a referendum consultivo gli atti deliberativi del Consiglio quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni consorziati o da almeno tre Consigli Comunali dei Comuni consorziati.

Art. 53 - Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni consorziati.
2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di almeno due Consigli Comunali dei Comuni consorziati.
3. Entro tre mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 54 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare.

1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale nonché in materia relativa ad atti amministrativi che disciplinano l'autonomia interna del Consiglio. Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il Consiglio.

Art. 55 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Libero Consorzio Comunale di Enna può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano allo stesso, salvo che gli stessi non siano già stati promossi dal Libero Consorzio Comunale di Enna .
2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Libero Consorzio Comunale, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Libero Consorzio e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

TITOLO VI

FINANZE E BILANCIO

Art. 56 - Ordinamento Finanziario

1. L'ordinamento finanziario dell'Ente è riservato alla Legge, nell'ambito della finanza pubblica.

Art. 57 - Finanza locale del Libero Consorzio

1. Il Libero Consorzio, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili, con particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico, per natura e per destinazione.

3. Le entrate fiscali derivanti da imposte proprie e da addizionali o compartecipazioni ad imposte erariali e/o regionali, oltre che integrare la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili, devono essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

4. L'Ente può determinare, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, in modo anche non generalizzato, seguendo criteri di economicità e nel rispetto della normativa statale e regionale.

5. Le spese per funzioni attribuite dalla Regione al Libero Consorzio sono finanziate dalla stessa Regione.

Art. 58 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Ente è riservato alla legge dello Stato.

2. La disciplina della contabilità è regolata da apposito regolamento di contabilità, che applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle esigenze dell'Ente.

3. Il Libero Consorzio delibera il bilancio ed attua la programmazione finanziaria, secondo quanto previsto dalle leggi e dal Regolamento di contabilità.

Art. 59 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nel Libero Consorzio è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, eletti dal Consiglio con le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.

2. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente di area vasta è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune

appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nell'ente di area vasta.

3. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Art. 60 - Demanio e Patrimonio

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ente dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Il Presidente sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio del Libero Consorzio, assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

4. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale.

5. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Prescrizioni statutarie

1. Lo Statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio on line.

Art. 62 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento dei Comuni e dei Liberi Consorzi Comunali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili.